



# **COMUNE DI RONCHI VALSUGANA**

(Provincia di Trento)

## **REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA COMUNALE**

**ART. 1**  
**MATERIA DISCIPLINATA**

Il presente regolamento, in conformità a quanto disposto dall'art. 7, terzo comma, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2019, n. 2, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma.

Disciplina inoltre i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni operanti nel territorio comunale.

**ART. 2**  
**STEMMA DEL COMUNE**

Lo stemma del Comune viene riprodotto:

- a) Nella carta d'ufficio;
- b) Sugli inviti diramati dall'Amministrazione comunale;
- c) Sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dal Comune;
- d) Sugli atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale;
- e) Sulle targhe murali nelle sedi di uffici comunali o di proprietà comunale adibiti ad uso pubblico;
- f) Su targhe, medaglie ed altri oggetti predisposti dall'Amministrazione comunale per ragioni di rappresentanza;
- g) Su automezzi di proprietà comunale ed adibiti a servizi pubblici.

**ART. 3**  
**ENTI ED ASSOCIAZIONI**

Il Consiglio comunale può deliberare la concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio comunale che si siano resi benemeriti nei confronti della collettività locale per opere, servizi o manifestazioni.

Rientrano fra questi enti ed associazioni, tra l'altro:

- a) Le associazioni pro loco;
- b) Le aziende di cura e soggiorno;
- c) Il Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco;
- d) Le associazioni a carattere culturale, ricreativo e operativo;
- e) Enti, istituti associazioni o società a carattere cooperativo;
- f) Altri Enti o Associazioni ritenuti meritevoli operanti nel territorio del Comune;

Sono da subito autorizzate:

- CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI RONCHI VALSUGANA;
- GRUPPO ALPINI DI RONCHI VALSUGANA
- CIRCOLO PENSIONATI DI RONCHI VALSUGANA
- SEZIONE CACCIATORI DI RONCHI VALSUGANA
- PRO LOCO DI RONCHI VALSUGANA
- GRUPPO GIOVANI DI RONCHI VALSUGANA

**ART. 4**  
**AZIENDE SPECIALI**

Lo stemma comunale è concesso in uso oltreché agli Enti ed associazioni indicate all'articolo 3, alle aziende speciali che si dovessero costituire dal Comune o a quelle in forma consorziale con la partecipazione del Comune.

**ART. 5**  
**MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA**

Il legale rappresentante dell'ente o associazione, ad esclusione di quelle indicate all'art. 3, comma 2, lettera f), che intende ottenere la concessione in uso dello stemma comunale, deve presentare domanda in carta legale al Comune accompagnata da una relazione illustrativa dell'esistenza delle condizioni di cui al precedente art. 3.

Spetta al Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco o di Assessore all'uopo delegato, valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente regolamento e deliberare la concessione in uso dello stemma comunale.

Sia il provvedimento di concessione che quello con il quale la concessione medesima viene negata, debbono essere opportunamente motivati.

**ART. 6**  
**CONCESSIONE IN USO**

Il Sindaco provvede a notificare all'Ente, associazione, istituto o società richiedente, copia del provvedimento deliberativo di concessione in uso dello stemma comunale ad avvenuta esecutività del provvedimento medesimo.

L'atto di concessione detta alcune disposizioni circa le modalità di uso dello stemma da parte dell'ente, Istituto, associazione o società concessionaria anche in relazione a quanto disposto dal precedente art. 2.

**ART. 7**  
**MODALITA' D'USO**

Lo stemma comunale potrà essere utilizzato dall'Ente, associazione, istituto o società che lo ha ottenuto in concessione, congiuntamente alla propria denominazione o ragione ufficiale e dovrà avere le stesse caratteristiche e colorazioni dello stemma ufficiale del Comune, così come risulta dalla raccolta ufficiale degli stemmi dei Comuni della regione Trentino Alto Adige di cui all'art. 4, ultimo comma, del D.P.G.R. 12 luglio 1984, n. 12/L.

**ART. 8**  
**REVOCA DELLA CONCESSIONE**

Venendo meno i motivi che hanno permesso la concessione in uso, il Consiglio Comunale revoca la stessa, secondo quanto stabilito dall'art. 5 terzo comma del D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L.

**ART. 9**  
**GONFALONE DEL COMUNE – USO**

Il gonfalone del Comune potrà essere esposto, accompagnato sempre dalla bandiera nazionale al posto d'onore, all'esterno della sede comunale, nelle seguenti circostanze:

- a) Nelle ricorrenze previste dagli artt. 3 e 4 della legge 27 marzo 1949 n. 260;
- b) Nelle circostanze indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del II comma dell'art. 4 della Legge 25 dicembre 1925 n. 2264;
- c) Nei giorni di riunione del Consiglio Comunale.

Il gonfalone comunale può essere presente solo a manifestazioni o cerimonie di particolare solennità di carattere nazionale, regionale o provinciale ed alle manifestazioni comunali di notevole rilevanza.

In occasione di tali cerimonie o manifestazioni e salva la precedenza per la bandiera nazionale e del gonfalone della Regione Trentino – Alto Adige e di quello della Provincia Autonoma di Trento, il gonfalone comunale avrà sempre la precedenza rispetto ai gonfaloni: vessilli degli enti locali e delle associazioni della regione, tranne quelli insigniti di medaglia d'oro.

#### **ART. 10**

#### ***RINVIO***

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni in materia contenute dalle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni e relativo regolamento di esecuzione, nonché le particolari disposizioni contenute nella circolare 26 dicembre 1950 n. 92019/12840-16 del Presidente del Consiglio dei Ministri.